



PROTOCOLLO D'INTESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 7 DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENINO - ALTO ADIGE / SÜDTIROL

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol";

VISTI gli articoli 12, 13 e 14, comma 3, dello Statuto speciale in materia di risorse idriche provinciali, ed in particolare l'articolo 13, comma 7, dello Statuto speciale in tema di rapporti tra le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione";

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento", ed in particolare l'articolo 4;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il d.P.C.M. 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

VISTA la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A recante "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico";

CONSIDERATO il principio costituzionale di leale collaborazione;

CONDIVISA la necessità di dare attuazione all'articolo 13, comma 7, dello Statuto speciale, per cui si conviene di stipulare, anche disgiuntamente, un protocollo di intesa in tema di servizio idrico tra le Province autonome di Trento e di Bolzano e l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente;

VISTA la verbalizzazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente dell’11 ottobre 2022;

VISTA la deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano n. 799 dell’08 novembre 2022;

SI CONVIENE

Art. 1

(Obiettivi)

1. L’Autorità e la Provincia autonoma di Bolzano (di seguito anche “le Parti”) si impegnano a collaborare reciprocamente per l’assolvimento dei compiti e delle funzioni a ciascuna attribuiti in materia di sistema idrico secondo le modalità indicate nel presente Protocollo di Intesa (di seguito “Protocollo”).

2. Con il Protocollo, le Parti intendono, in particolare, predisporre le modalità e le procedure di carattere operativo per la previa consultazione degli atti dell’Autorità in materia di sistema idrico di carattere generale, indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, ai fini della formulazione delle osservazioni relative alla compatibilità con lo Statuto speciale e le relative norme di attuazione, e per la raccolta di documenti e informazioni da parte della Provincia autonoma, in conformità con quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, dello Statuto del Trentino-Alto Adige.

Art. 2

(Consultazione atti dell’Autorità)

1. Per gli atti di regolazione dall’Autorità, fatte salve le garanzie partecipative alla fase di consultazione aperta a tutti i soggetti interessati, l’Autorità si impegna, in occasione dell’adozione di un provvedimento di regolazione o di atto generale indirizzato ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità in materia di sistema idrico integrato applicabile nel territorio provinciale, a trasmettere tale provvedimento alla Provincia autonoma di Bolzano, contestualmente alla sua pubblicazione, ed a fissare un termine:

- (a) di 50 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, durante il quale l’efficacia del provvedimento resta sospesa nel territorio della Provincia autonoma, al fine di acquisire eventuali osservazioni di cui alla successiva lettera (b);
- (b) di 40 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, entro il quale la Provincia autonoma esprime le proprie osservazioni relative ai profili di compatibilità di cui all’articolo 1;

2. In assenza delle osservazioni di cui alla lettera (b) del comma 1, il provvedimento di regolazione o l’atto generale diviene immediatamente efficace nell’ambito del territorio provinciale e nei confronti dei gestori del servizio ivi operanti, con decorrenza dal 41° giorno dalla pubblicazione.

3. Qualora pervengano osservazioni nel termine di cui al comma 1 lettera b) e le stesse non siano ritenute fondate dall’Autorità, quest’ultima convoca entro 10 giorni il gruppo di lavoro per l’attuazione del protocollo di cui all’art. 4.

Se dall’incontro del gruppo di lavoro non emergono soluzioni che possano conciliare il provvedimento di Arera con le osservazioni della Provincia autonoma di Bolzano, l’Autorità pubblica sul proprio sito internet un atto integrativo che espliciti le relative motivazioni, trasmettendolo

contestualmente alla Provincia. Dalla data di pubblicazione di tale atto integrativo, il provvedimento di regolazione o l'atto generale diviene immediatamente efficace anche nell'ambito del territorio provinciale e nei confronti dei gestori del servizio ivi operanti.

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, qualora le osservazioni di cui al comma 1, lettera b), siano ritenute fondate e rendano necessarie modifiche o integrazioni al relativo provvedimento di regolazione o atto generale dell'Autorità, quest'ultima pubblica sul suo sito internet e trasmette alla Provincia, pubblicandolo contestualmente sul proprio sito internet, un avviso in tal senso, prorogando, se del caso, il termine di sospensione di cui al comma 1, lettera a), sino all'adozione del successivo provvedimento di modifica o integrazione.

Art. 3

(Raccolta documenti o informazioni)

1. La Provincia autonoma di Bolzano si impegna, nei limiti del territorio di competenza, alla raccolta delle informazioni o dei documenti necessari alle indagini conoscitive, studi e indagini di settore nonché alle attività di carattere statistico svolte dall'Autorità nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'Autorità richiede i documenti o le informazioni riguardanti le attività di cui al comma 1 per il tramite della Provincia.

3. La Provincia autonoma di Bolzano provvede alla trasmissione tramite pec dei documenti o delle informazioni richiesti dall'Autorità entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se lo ritiene necessario al fine di corrispondere alla richiesta di ARERA, può indicare i soggetti presso i quali il documento o l'informazione sono reperibili.

4. In caso di particolare urgenza e necessità, l'Autorità può richiedere alla Provincia la trasmissione di documenti o di informazioni entro 10 giorni. Qualora la Provincia autonoma di Bolzano dovesse ritenere non sufficiente tale termine in relazione ai particolari documenti o informazioni richiesti, può comunicare entro tre giorni all'Autorità i soggetti presso i quali possono essere acquisiti con tempestività i documenti o le informazioni necessari.

5. Eventuali richieste di chiarimento riguardanti in maniera specifica i documenti o le informazioni già trasmessi all'Autorità a cura della Provincia dovranno essere gestite dalla medesima Provincia.

Art. 4

(Gruppo di lavoro per l'attuazione del Protocollo d'intesa)

1. Per le finalità di cui all'art.2, è istituito un gruppo di lavoro con funzioni consultive, composto secondo un criterio paritetico da componenti di ciascuna delle Parti.

2. La Provincia autonoma di Bolzano e l'Autorità, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, hanno facoltà di convocare il gruppo di lavoro per monitorare l'applicazione del presente Protocollo.

3. Qualora le Parti lo ritengano utile per le finalità di cui all'articolo 1, il gruppo di lavoro, eventualmente integrato nella propria composizione con rappresentanti delle rispettive strutture tecniche competenti, può esaminare temi di comune interesse e questioni di maggiore rilevanza.

Art. 5

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni tra Autorità e Provincia autonoma di Bolzano previste dal presente articolo sono effettuate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi uffici e indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- per ARERA: protocollo@pec.arera.it, indicazione ufficio competente: Direzione Sistemi Idrici;
- per la Provincia Autonoma di Bolzano: adm@pec.prov.bz.it, indicazione struttura competente: Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione.

Il Presidente dell'Autorità
di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente

Stefano Besseghini

Il Presidente della Provincia
autonoma di Bolzano

Arno Kompatscher